

REGOLAMENTO (CEE) N. 2931/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1207/90 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2759/90⁽⁶⁾;

considerando che, a decorrere dall'8 ottobre 1990, la lira sterlina è mantenuta entro un divario istantaneo massimo del 6 % nell'ambito dello SME;

considerando che in seguito al riallineamento monetario del 6 ottobre 1990 i tassi di conversione agricoli da applicare nel settore agricolo sono stati adeguati con il regolamento (CEE) n. 2929/90 della Commissione⁽⁷⁾ per tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito e la Spagna, in conformità degli articoli 6 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁹⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1848/90⁽¹¹⁾, il divario monetario effettivo dopo il riallineamento è calcolato per il periodo 8-9 ottobre 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3155/85 stabilisce all'articolo 6, paragrafo 1, che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato fissato in anticipo da una notifica pubblica prima che sia presentata la domanda di fissazione anticipata;

considerando che, in forza delle regole sopra citate, occorre modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Grecia, in Spagna e nel Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(4) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

(5) GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 269 dell'1. 10. 1990, pag. 1.

(7) GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 42.

(8) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(9) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

(10) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

(11) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 34.